

Ordinanza sulla competenza di modificare gli Allegati dell'Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'imposta sul valore aggiunto

del 16 giugno 2023 (Stato 1° ottobre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997¹
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
in esecuzione dell'Accordo del 12 luglio 2012² tra la Confederazione Svizzera
e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l'imposta
sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein,

ordina:

Art. 1 Competenza di modificare gli Allegati

La competenza di modificare gli Allegati I–IV dell'Accordo del 12 luglio 2012 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l'imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein è demandata al Dipartimento federale delle finanze.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2023.

RU 2023 354

¹ RS 172.010

² RS 0.641.295.142.1

